

COMUNE DI VOCCA

Telefono 0163560993

FAX 0163560971

Email: vocca@reteunitaria.piemonte.it

Ordinanza n. 6/2016

DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER CAMPEGGI ABUSIVI CON ROULOTTE, CARAVAN, CAMPERS, TENDE E SIMILI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VOCCA

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale di VOCCA non esistono aree pubbliche attrezzate con strutture idonee quali servizi igienici, scarichi nella pubblica fogna, allacci all'acqua potabile, allacci alla energia elettrica, servizio specifico di raccolta rifiuti, tali da consentire l'accampamento di caravan, roulotte, tende e veicoli comunque attrezzati per uso abitativo o simili;

CONSIDERATO pertanto che la sosta di gruppi di persone non meglio identificate comporta inconvenienti igienico-sanitari e può comportare problematiche e disagi nei luoghi ove avviene l'insediamento anche temporaneo, nonché turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica per la presenza non autorizzata di persone senza fissa dimora e stabile occupazione, spesso praticanti l'accattonaggio e per la possibilità che si verifichino episodi di microcriminalità;

DATO ATTO inoltre che su tutto il territorio comunale (ivi compresi i parcheggi cimiteriali, i parchi pubblici e le aree demaniali) non vi sono spazi attrezzati ed appositamente predisposti il ricevimento ed allo stazionamento dei succitati veicoli allo scopo di campeggio;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);

VISTO il Regolamento Edilizio;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.ed int. del "Nuovo Codice della Strada" ed in particolare l'art.185;

VISTO l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile (R.D. 16.03.1942 n. 262);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 nr. 267;

ORDINA

- 1) **Il divieto permanente dalle ore 0.00 alla ore 24.00** di stazionamento e di sosta su tutto il territorio comunale di VOCCA (ivi compresi i parcheggi cimiteriali, i parchi pubblici e le aree demaniali) di campeggi abusivi di roulotte, caravan, camper, veicoli simili e tende adibite ad abitazione, con lo scopo di campeggio che appoggino sul suolo oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento ed occupino il suolo pubblico in misura eccedente alla sagoma e l'ingombro proprio del veicolo ai sensi dell'art.185 del Codice della Strada;
- 2) **Il divieto** di allestire attendamenti, baracche o altre strutture precarie a scopo abitativo anche temporanee su suolo pubblico e privato, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate nell'ambito di particolari e motivate circostanze;

- 3) **Il divieto** di scarico di liquami, residui organici, e delle acque luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti di raccolta, salvo casi particolari motivati da specifiche esigenze e necessità che dovranno comunque essere smaltiti con le modalità consentite;
- 4) **Il divieto assoluto** di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione, degli enti competenti e dei rispettivi proprietari;

I contravventori alle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza saranno puniti con la Sanzione amministrativa pecuniaria di €. 250,00 ai sensi dell'art 7/bis del D.Lgs n.267/2000, fatta salva l'applicazione, se del caso, di eventuali ulteriori sanzioni amministrative e penali e fermo restando l'obbligo, come sanzione accessoria, del ripristino dello stato dei luoghi a carico dei trasgressori;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza;

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, e sul sito web del Comune;

Ai sensi dell'art.3, quarto comma della Legge 07 Agosto 1990 nr. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR- Piemonte - da proporsi entro sessanta giorni dalla notificazione, oppure tramite il ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentarsi entro 120 giorni dalla data stessa.

Dalla residenza Municipale lì, 06.07.2016

IL SINDACO

(Dr. Giacomo GAGLIARDINI)